



COMUNE DI ASCIANO

PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEI BUONI
PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO
MENZA A FAVORE DEL PERSONALE
COMUNALE

Art. 1

Principi generali

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di erogazione dei buoni pasto sostitutivi del servizio di mensa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti applicati al personale dirigente e dipendente del Comune di Asciano (articoli 45 e 46 del C.C.N.L. del 14/09/2000, dell'art. 13 del C.C.N.L. del 05/04/2006 e art. 26 del C.C.N.L. del 21/05/2018).
2. Il Comune di Asciano, in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale a tempo indeterminato, determinato e *part-time*, il servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di buoni pasto sostitutivi in forma elettronica.
3. I buoni pasto non possono essere sostituiti da indennità e non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
4. Si ha diritto al godimento dei buoni pasto per ogni giornata lavorativa, come previsto dal successivo art. 2, a condizione che:
 - il lavoratore sia in servizio;
 - il lavoratore abbia prestato l'attività lavorativa secondo le modalità di cui al successivo art. 2, con una pausa per il pasto di durata non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti;
 - il pasto sia consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 2

Diritto al buono pasto

1. Hanno diritto al buono pasto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1:
 - i dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato e anche a tempo parziale, compresi i Responsabili di Area e il Segretario Generale;
 - il personale in posizione di comando da altri Enti presso il Comune di Asciano, qualora il servizio di mensa non sia assicurato dall'Ente di appartenenza;
2. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano, purché siano prestate un numero di ore complessive nella giornata non inferiore a sei e che nella fascia pomeridiana venga effettuata almeno un' ora di lavoro.
3. Tale disciplina è applicabile anche per l'ipotesi del lavoro straordinario, debitamente autorizzato.
4. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale, limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 6 ore complessive nella giornata, sempre che sia prestata almeno un' ora di lavoro nella fascia pomeridiana.
5. Per i dipendenti in missione vale il trattamento previsto al successivo art. 3.
6. La pausa pranzo risulta esclusivamente dalle timbrature effettuate in entrata e in uscita e non viene conteggiata nelle ore minime di servizio prestato. Pertanto, affinché, il rientro pomeridiano sia riconosciuto valido ai fini del diritto del buono pasto, è indispensabile che il dipendente effettui le relative timbrature all'inizio e alla fine della pausa pranzo.
7. La consumazione del pasto all'interno del palazzo Comunale, nei casi di impossibilità di abbandonare l'attività lavorativa, non comporta l'obbligo di timbratura della relativa pausa. In tale caso viene effettuato d'ufficio un abbattimento automatico di 30 minuti, su richiesta del dipendente autorizzata dal Responsabile dell' Area di appartenenza.
8. Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente abbia rispettato le condizioni precedentemente elencate, pertanto, non è possibile raddoppiare il beneficio, neanche nel caso in cui il dipendente protragga la sua attività lavorativa nelle ore serali salvo eventi eccezionali per i quali sarà redatto apposito giustificativo a cura del Responsabile dell'Area di appartenenza del soggetto interessato alla fruizione del buono stesso.

Art. 3

Esclusione dal diritto al buono pasto

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, anche se l'assenza sia giustificata.
2. Non hanno diritto al buono pasto i dipendenti comandati in missione, ove fruiscono del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute, o qualora il servizio esterno per il quale sono ordinati preveda l'erogazione gratuita del pasto.

Art. 4

Valore e utilizzo del buono pasto

1. Il valore nominale del buono pasto è fissato in apposita Delibera di Giunta Comunale, in questa prima applicazione è stabilito in € 7,00.

Art. 5

Procedura di erogazione dei buoni pasto

L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata con cadenza bimestrale successivamente alla maturazione del diritto alla fruizione dei buoni come risulta dal cartellino marcatempo con accredito su tessera elettronica.

Art. 6

Personale della Polizia Municipale

Al personale della Polizia Municipale con articolazione dell'orario in turni, in aggiunta alla casistica contemplata nell'art. 2, nel caso di turno pomeridiano con prosecuzione in orario serale, viene riconosciuto un buono pasto per ogni dipendente che abbia prestato complessivamente nella giornata almeno 7.00 ore di lavoro con interruzione di almeno trenta minuti per la pausa-cena.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali in materia, nonché al Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa Deliberazione di approvazione.